



Centro Provinciale Istruzione Adulti

CPIA 1 PROVINCIA DI CAGLIARI  
Via Trincea delle Frasche - Piazza Padre Abbo - 09122 CAGLIARI  
Tel. 0704673979 - C.F. 92229660920  
CAMM202003@istruzione.it - CAMM202003@pec.istruzione.it

[www.cpia1karafis.gov.it](http://www.cpia1karafis.gov.it)

Circ. n. 14

Cagliari 10-09-2021

Personale Docente

Personale A.T.A.

Al sito web

Agli Atti

**Oggetto: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARI - disposizioni per l'attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".**

Il Dirigente Scolastico

**Visto** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"*;

**Vista** la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.*

**Vista** la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

**Visto** il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

**Considerato** che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

**Considerato** che il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;

**Considerato** che resta impregiudicata la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori (es. aula informatica) o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

**Considerato** che l'art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

**Considerato** che all'art. 1, comma 6 è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ..... tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021* (green pass).

**Considerato** che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

**Preso atto** che la certificazione verde viene rilasciata:

- a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

**Considerato** che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

**Considerato** che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

**Considerato** che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

**Considerato** che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

**Considerato** che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

**Preso atto** che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

**H A D I S P O S T O**

1. che il personale scolastico **sia tenuto, dal 1° settembre** al 31 dicembre, salvo diverse disposizioni e/o proroghe, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al **personale formalmente autorizzato** (collaboratori scolastici, collaboratori-coordinatori del dirigente scolastico, ecc.) **con apposita delega del Dirigente ed individuato di norma nei Collaboratori scolastici**, in particolare quelli presenti alla reception, secondo i rispettivi turni di servizio;
2. Che i collaboratori, scolastici, il personale amministrativo ed i collaboratori e coordinatori del dirigente scolastico abbiano ricevuto la delega e specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza.
3. Che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde COVID 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza
4. che **il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all'ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.**
5. che al **Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione sono severamente vietati l'ingresso a scuola e l'attività lavorativa, e che il personale di cui al punto che precede sarà:**
  - A. **soggetto al procedimento di assenza ingiustificata**, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione per il quale il Dirigente Scolastico, con proprio decreto potrà emettere anche la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00), ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione;
  - B. **SOGGETTO ALL'AVVIO DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE (ATTO DOVUTO), CHE PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE SIA L'ASSENZA DAL LAVORO, SIA OGNI EVENTUALE ATTO DEL DIPENDENTE DI INFRAZIONE DELLE NORME, DEI REGOLAMENTI E DELLE CIRCOLARI DEL DS: TENTATIVO D'INGRESSO CON DISTURBO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE (DISTURBO E/O INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO), INGRESSO NON AUTORIZZATO NELLA SEDE SCOLASTICA, ATTI IRRISPETTOSI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PREPOSTO AL CONTROLLO, EVENTUALI ALTRE FATTISPECIE TRASGRESSIVE DELLE NORME.**

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Ennas

